



Roma 1
00153 Via Flaminio Principe 2 Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036
www.casartigiani.org

05 GIU. 2014

Circolare n° 72/14

OGGETTO

OGGETTO

Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome.

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

Comunichiamo che CASARTIGIANI, congiuntamente alle principali rappresentanze delle imprese e l'ABI, ha sottoscritto con il Dipartimento per le pari opportunità ed il Ministero dello Sviluppo Economico un importante protocollo finalizzato a sviluppare le possibilità di accesso al credito da parte delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome.

L'accordo, raggiunto in questi giorni grazie anche all'impegno del Presidente nazionale da sempre particolarmente sensibile alle problematiche dell'imprenditoria femminile (si veda da ultimo le recenti pubblicazioni al riguardo sul sito confederale), fa seguito alla precedente iniziativa del Dipartimento _vedi circolare CASARTIGIANI n.11/2014_ che ha istituito una Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, denominata <<Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità"»> dedicata appunto all'imprenditoria femminile per la concessione di agevolazioni nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia del Fondo.

Il Protocollo in oggetto definisce un piano di interventi a sostegno dell'accesso al credito delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome con riguardo alle diverse fasi del ciclo di attività.

Sono destinatari del piano degli interventi previsti nell'intesa le PMI a prevalente partecipazione femminile (l'impresa individuale in cui il titolare è una donna; la società di persone nella quale la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci; la società di capitali dove le quote di partecipazione al capitale siano per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione costituiti per almeno i 2/3 da donne; le cooperative nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci), e le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste operanti in qualsiasi settore.

Le banche _ e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 _ che aderiranno al Protocollo, indicheranno il plafond finanziario dedicato che potrà essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in relazione alle seguenti specifiche linee di intervento:

- "Investiamo nelle donne" – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell'attività di impresa ovvero della libera professione;

- "Donne in start-up" – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese, ovvero l'avvio della libera professione;
- "Donne in ripresa" – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.

I finanziamenti possono beneficiare della garanzia della Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità" del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle eventuali garanzie, pubblico o private, che gli Intermediari finanziari riterranno utile acquisire. In tal caso, il costo del finanziamento viene conseguentemente migliorato.

Prevista anche la possibilità di sospensione del rimborso dei finanziamenti, per un periodo fino a 12 mesi, in casi di maternità dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma; grave malattia, anche del convivente o dei figli anche adottivi; malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma.

I soggetti richiedenti non devono avere, al momento della presentazione della domanda, posizioni debitorie classificate dagli Intermediari finanziari come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti da oltre novanta giorni, né procedure esecutive in corso (c.d. "imprese in bonis").

Per le ulteriori informazioni riguardo i tempi di operatività dell'accordo nonché i termini previsti per la presentazione delle domande si rinvia al testo del protocollo allegato.

La Confederazione assicura al livello nazionale ogni successivo aggiornamento si rendesse necessario.

Cordiali saluti

CASARTIGIANI

ALLEGATI

Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome 04.06.2014